

(N. 844-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1950

Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione che sottoponiamo al vostro esame ha per oggetto di regolare il transito stradale tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, attraverso il territorio italiano.

La Convenzione è stata conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed ha avuto attuazione con uno scambio di Note del 6 maggio 1949.

In precedenza, e precisamente il 5 settembre 1946, a Parigi, nell'Accordo De Gasperi-Grüber all'articolo 3, lettera c), era già stato assunto impegno per regolare il transito stradale del Tirolo settentrionale; tale impegno era stato confermato all'articolo 10 del Trattato di pace, che imponeva all'Italia di «assicurare la libertà di circolazione dei viag-

giatori e delle merci fra il nord e l'est del Tirolo».

La Convenzione che è sottoposta al vostro esame ha per oggetto di assicurare all'Austria alcune facilitazioni di transito attraverso la Val Pusteria, fra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale. Queste agevolazioni non incidono minimamente sulla sovranità italiana in Alto Adige, mentre semplificano le procedure doganali di confine e di polizia per le persone e per le merci di passaggio sul percorso stradale compreso e delimitato fra il passo del Brennero e quello di San Candido.

La Delegazione austriaca a Parigi nel settembre 1946 aveva sostenuto la tesi che «il confine al Brennero spezzava l'unità economica del Tirolo in quanto le comunicazioni fra Tirolo settentrionale e Tirolo orientale, in relazione alla configurazione orografica della Regione, non sono agevoli che attraverso l'Alto Adige». Codeste obiezioni furono tenute presenti nell'articolo 10 del nostro Trattato di pace e la Convenzione che oggi esaminiamo mira ad ottemperare all'impegno assunto a Parigi.

La Convenzione è suddivisa in 14 articoli con annessi alcuni schemi esplicativi: Convenzione assai dettagliata e precisa, sia nello specificare gli estremi relativi al percorso stradale attraverso il territorio italiano, sia nello specificare i controlli sulla quantità delle merci e sui documenti personali, in modo da evitare assolutamente qualsiasi incidente e facilitare lo scopo prefissato nella Convenzione stessa.

L'applicazione di questa Convenzione contribuisce anche a mantenere rapporti di buon vicinato con lo Stato confinante e risolve legittime esigenze economiche dell'Austria, eliminando qualsiasi attrito nella questione dell'Alto Adige. Nessuna menomazione della nostra sovranità territoriale, che rimane intatta e indiscussa.

Per i motivi sopra esposti la Commissione vi propone, onorevoli colleghi, di approvare la Convenzione sottoposta al vostro esame.

GALLETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 6 maggio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambio di Note suddetti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 maggio 1949.